



Bruxelles, 5 marzo 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0039 (NLE)**

**6800/18
ADD 1**

**AELE 8
EEE 5
N 5
ISL 5
FL 6
MI 145
DRS 10**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 83 final -ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXII (Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 83 final -ANNEX.

All.: COM(2018) 83 final -ANNEX

Bruxelles, 2.3.2018
COM(2018) 83 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXII
(Diritto societario) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui
all'articolo 101) dell'accordo SEE**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione¹, rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati².
- (3) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) istituito dal regolamento (UE) n. 537/2014 e modificare l'allegato XXII dell'accordo al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 10f (Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
“- **32014 L 0056**: Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
all'articolo 30 *quater*, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” non si applicano.”
2. Dopo il punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

¹ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.

² GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

“10j. **32014 R 0537**: Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77), rettificato dalla GU L 170 dell’11.6.2014, pag. 66.

Modalità per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo

Le autorità competenti degli Stati EFTA di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, hanno il diritto di partecipare a pieno titolo al comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB), alle stesse condizioni delle autorità competenti degli Stati membri dell’UE ma senza diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del CIAOB a norma dell’articolo 30, paragrafo 6.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le parole “dalla legislazione dell’Unione o nazionale” sono sostituite dalle parole “dall’accordo SEE o dalla legislazione nazionale”, le parole “dal diritto dell’Unione o nazionale” sono sostituite dalle parole “dall’accordo SEE o dal diritto nazionale” e le parole “del diritto nazionale o dell’Unione” sono sostituite dalle parole “del diritto nazionale o dell’accordo SEE”.
- b) All’articolo 41, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) anziché “dal 17 giugno 2020” leggasi “da sei anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]”;
 - ii) anziché “dal 17 giugno 2023” leggasi “da nove anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]”;
 - iii) anziché “al 16 giugno 2014” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”;
 - iv) anziché “al 17 giugno 2016” leggasi “due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]”.
- c) All’articolo 44, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 17 giugno 2017” leggasi “da un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]”.

Articolo 2

Al protocollo 37 dell’accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

“40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).”

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 537/2014, rettificato dalla GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 66, e della direttiva 2014/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE
Il Presidente*

*I segretari
del comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]